

TASSE D'EUROPA ■ Pronti per il vertice Ecofin di settembre i modelli alternativi per una normativa comune

Ue, fiscalità diretta a un bivio

Opzione tra un unico regime di imposizione sugli utili e una disciplina facoltativa da affiancare agli Stati

Primo compromesso in materia di fiscalità diretta nella Ue post allargamento. Lo ritiene necessario la Commissione europea con i due documenti approvati mercoledì 14 luglio con lo scopo di verificare il sostegno degli Stati membri al processo di coordinamento dei regimi fiscali nazionali.

I documenti, entrambi predisposti in vista del Consiglio Ecofin del 10 e 11 settembre 2004, illustrano, il primo, i vantaggi connessi all'implementazione del cosiddetto *Home State Taxation (Hst)* alle Pmi; il secondo, i vantaggi che, dall'applicazione di una base imponibile comune consolidata (Ccbt), potrebbero derivare per il mercato interno.

Home State Taxation. L'adozione del metodo Hst implica l'accettazione, da parte degli Stati membri, di un unico regime di tassazione degli utili realizzati da gruppi di società all'interno del territorio della Ue. Sul piano operativo, la società capogruppo adotta la normativa fiscale del proprio Stato d'origine (*Home State*) per determinare il reddito imponibile realizzato dalle proprie *branches* e *subsidiaries*, indipendentemente dallo Stato membro in cui sono localizzate. Gli utili calcolati secondo l'ordinamento fiscale della casa-madre vengono poi ripartiti tra i diversi soggetti (società capogruppo, *branch*, *subsidiary*) e sottoposti a tassazione secondo l'aliquota applicabile negli Stati membri nei quali è stata esercitata l'attività che ha originato il reddito.

Secondo quanto già sostenuto e più volte ribadito dalla Commissione europea, l'applicazione del sistema HST alle Pmi costituisce «uno strumento realistico ed effettivo» per il superamento degli ostacoli, soprattutto in termini di costi, a cui le imprese di piccole dimensioni vanno incontro quando svolgono attività transfrontaliera.

Common (Consolidated) Taxation Base. Il metodo Ccbt prevede l'introduzione di una normativa fiscale europea unica su base opzionale, diretta ad affiancare i 25 regimi fiscali nazionali vigen-

ti, per le società con attività transnazionale. Sul piano operativo, il metodo Ccbt prevede il calcolo del reddito d'impresa su base consolidata, in applicazione di regole comuni per tutti gli Stati membri. La base imponibile così calcolata è poi ripartita fra gli Stati membri che applicheranno l'aliquota propria.

L'iter che conduce alla creazione di una base imponibile presuppone la definizione di un criterio che consenta la sua ripartizione tra gli Stati membri della Ue. La Commissione ha individuato nel criterio del "valore aggiunto" e in quello della "ripartizione proporzionale" i metodi da utilizzare ai fini di una distribuzione equa della base imponibile comune. Nel documento del 7 luglio 2004, la Commissione europea illustra i vantaggi per le imprese di grandi dimensioni con attività *cross-border*. Una base imponibile comune, infatti, porterebbe a una riduzione dei costi di adeguamento (*compliance*), nonché all'eliminazione di tutti quegli ostacoli, legati, in particolare, alle norme sul *transfer pricing* e sulla compensazione delle perdite transfrontaliere, che limitano lo svolgimento delle attività paneuropee da parte delle imprese comunitarie.

Le scelte. Nell'ambito dei modelli cosiddetti *comprehensive*, l'applicazione del sistema Hst costituisce una scelta prammatica di "breve-medio termine" e rappresenta una fase intermedia nell'ambizioso progetto di giungere ad un ordinamento tributario unico a livello europeo. D'altro canto, secondo la Commissione Ue, il metodo Ccbt costituisce nel lungo termine "complemento fiscale sistematico" essenziale del mercato interno.

Il principio dell'unanimità, da un lato, e le prerogative sovrane, rigorosamente custodite, degli Stati membri dall'altro, non consentono a tutt'oggi di perseguire con più vigore l'obiettivo di armonizzazione fiscale comunitaria. Da ciò la Commissione sembra dedurre la necessità di un compromesso: il ricorso alla cooperazione rafforzata, *as a last resort*. Stru-

Le vie per l'armonizzazione

I due approcci alla tassazione elaborati dall'Esecutivo di Bruxelles

■ **Home State Taxation.** È una delle due opzioni disponibili ed è rivolta alle piccole e medie imprese. L'adozione del metodo *Home State Taxation* implica l'accettazione, da parte degli Stati membri, di un unico regime di tassazione degli utili realizzati da gruppi di società all'interno del territorio della Ue. Sul piano operativo, la società capogruppo adotta la normativa fiscale del proprio Stato d'origine (*Home State*) per determinare il reddito imponibile realizzato dalle proprie *branches* e *subsidiaries*, indipendentemente dallo Stato membro in cui sono localizzate. Gli utili calcolati secondo l'ordinamento fiscale della casa-madre vengono poi ripartiti tra i diversi soggetti (società capogruppo, *branch*, *subsidiary*) e sottoposti a tassazione secondo l'aliquota applicabile negli Stati membri nei quali è stata esercitata l'attività che ha originato il reddito.

■ **I passi successivi.** La Commissione si è impegnata a presentare, entro il 2004, una raccomandazione contenente le modalità per una corretta applicazione di uno "schema-pilota" per le Pmi

■ **Common (consolidated) Tax Base.** Il metodo Ccbt prevede l'introduzione di una normativa fiscale europea unica su base opzionale, che vada ad affiancare i 25 regimi fiscali nazionali vigenti, per le società con attività transnazionale. Sul piano operativo, prevede il calcolo del reddito d'impresa su base consolidata, in applicazione di regole comuni per tutti gli Stati membri. La base imponibile così calcolata è poi ripartita fra gli Stati membri che applicheranno l'aliquota propria.

■ **I passi successivi.** La Commissione intende esaminare la possibilità di istituire un *working group* composto da rappresentanti degli Stati membri ed esperti fiscali del settore privato

mento (forse) obbligato della Ue a 25, per potere recuperare lo slancio decisionale, da sempre limitato (in campo fiscale) dal principio dell'unanimità e, di recente, ulteriormente indebolito a seguito dell'allargamento.

PIERGIORGIO VALENTE